



CITTÀ DI IMOLA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED ALTRE STRUTTURE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DI PRODOTTI ALIMENTARI***

***INDIRIZZI E CRITERI GENERALI
PER GLI ORARI DELLE ATTIVITA'
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
DI PRODOTTI ALIMENTARI***

D.Lgs. 114/1998
Legge Regionale 12/199
Deliberazione Giunta Regionale 1368/1999

Approvato con deliberazione C.C. n. 166 del 27/07/2011

Indice

INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER GLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI

– Art. 1 Ambito di applicazione	pag. 3
– Art. 2 Disposizioni di carattere generale	pag. 3
– Art. 3 Monte orario giornaliero minimo e massimo	pag. 4
– Art. 4 Deroghe	pag. 4
– Art. 5 Chiusura settimanale	pag. 5
– Art. 6 Fascia oraria di chiusura obbligatoria	pag. 5
– Art. 7 Sanzioni	pag. 6
– Art. 8 Disposizioni finali	pag. 6

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura si applica alle attività di commercio su aree pubbliche che vendono generi alimentari e che ne effettuano anche la somministrazione su posteggi utilizzati quotidianamente (anche stagionalmente) ai sensi della Del. di C.C. n. 233/2010.

Art. 2
Disposizioni di carattere generale

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall'esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e massimo di cui al successivo art. 3.
2. Ai titolari delle attività è fatto obbligo di comunicare per iscritto al Comune l'orario giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità.
3. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell'anno solare, orari diversificati, può essere effettuata un'unica comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.
4. L'orario può essere modificato con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Eventuali modifiche di orario connesse allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa degli esercenti, con le modalità e i termini di cui al comma 2, anche da parte delle associazioni di categoria, indicando nominativo e ubicazione dell'esercizio.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5, non implicano alcuna modifica del cartello orari e non impegnano i singoli esercenti, cui è rimessa la facoltà di aderirvi o meno.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, nonché dall'art. 4, è fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello.

Art. 3

Monte orario giornaliero minimo e massimo

1. Gli esercenti di cui all'art. 1 dei presenti criteri individuano, nelle giornate di apertura prescelte, il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è stabilito in quattro ore e del monte orario massimo di apertura che è stabilito in venti ore e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.
2. Nel rispetto del limite minimo e massimo di cui al comma precedente, è data facoltà di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo oppure, contemplando una o più chiusure intermedie.

Art. 4

Deroghe

1. E' consentito derogare, senza preventiva comunicazione al Comune, agli orari prefissati dall'esercente, nel rispetto delle fasce orarie di cui al successivo art. 6 e nel rispetto del monte orario minimo e massimo di apertura giornaliera di cui al precedente art. 3, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate:
 - a. dall'1 dicembre al 6 gennaio;
 - b. nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
 - c. dall'ultimo giovedì di carnevale al martedì successivo;
 - d. nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva, ivi compresa la ricorrenza del Patrono della Città;
 - e. San Valentino (14 febbraio);
 - f. Festa della donna (8 marzo);
 - g. Festa del papà (19 marzo);
 - h. Festa della mamma;
 - i. periodo di "Ferragosto" (dal 10 al 20 agosto);
 - j. "Commemorazione dei Defunti" (2 novembre);
 - k. in occasione dei mercati straordinari, di eventi e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale o in collaborazione con essa;
 - l. in occasione delle manifestazioni sportive o di intrattenimento svolte all'interno dell'Autodromo.

2. In particolare, per la notte del 31 dicembre/1 gennaio, in occasione del Capodanno, è possibile l'apertura anche in deroga alla fascia di chiusura obbligatoria di cui al successivo art. 6, senza necessità di richiedere apposita autorizzazione al Comune.
3. Eventuali deroghe al monte orario giornaliero minimo fissato all'art. 3, comma 1, potranno essere concesse, previa apposita motivata istanza dell'esercente da presentare al Servizio Comunale competente con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di decorrenza richiesta, in considerazione di particolari esigenze legate alla tipologia dell'attività esercitata e comunque tali da non compromettere il servizio all'utenza.

Art. 5

Chiusura settimanale

1. E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.

Art. 6

Fascia oraria di chiusura obbligatoria

1. In relazione agli indirizzi regionali stabiliti con Del. di G. R. n. 1368/99, é fissata una fascia oraria di chiusura obbligatoria, da intendersi come quella nella quale le attività commerciali oggetto del presente regolamento sono tenute ad osservare la totale chiusura dell'esercizio con conseguente interruzione di ogni attività. Di conseguenza, le fasce orarie di apertura sono da intendersi quelle nelle quali l'attività è tenuta ad osservare l'apertura al pubblico e a garantire lo svolgimento della normale attività commerciale, ai sensi di quanto disposto dai precedenti articoli del presente regolamento.
2. La fascia oraria di chiusura obbligatoria, applicata nell'intero territorio comunale, é indicata nel prospetto che segue. E' fatto obbligo agli esercenti dell'osservanza della fascia di chiusura individuata, fatto salva la giornata del 31 dicembre, per la quale non è fissato alcun limite orario alla chiusura dell'attività (art. 4, c.2 del presente regolamento):

FASCIA DI CHIUSURA OBBLIGATORIA
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi: dalle ore <u>02.00</u> alle ore <u>06.00</u>

4. Gli esercenti che intendono derogare alla fascia di chiusura obbligatoria di cui sopra dovranno presentare apposita domanda debitamente motivata, in marca da bollo, al competente servizio. Il servizio sottoporrà la richiesta agli organi di vigilanza e, in caso di esito positivo, verrà rilasciata l'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dalla data della richiesta.
5. Gli orari scelti dagli esercenti o autorizzati secondo le disposizioni dei commi precedenti potranno essere modificati dall'ufficio competente, previo parere o su proposta degli organi di vigilanza, per motivate esigenze atte a tutelare la quiete, la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 7

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con le modalità e procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, qualora non previste da altre norme di legge.

Art. 8

Disposizioni finali

1. E' demandata al Sindaco l'adozione dell'ordinanza relativa agli orari delle attività di commercio su aree pubbliche oggetto del presente provvedimento.